

i deputati che vi hanno qualche particolare interesse dal dare il loro voto in que' casi; li abbiamo esclusi anche dall'influire colla loro eloquenza; cosa si teme oggi? Si teme la loro presenza.

Davvero, o signori, l'utilità pratica io non la vedo; e potrebbe venire il caso in cui, calmata l'agitazione che desta la discussione del momento, dovessimo confessare che siamo andati più in là dello scopo che ci proponiamo.

Io lodo ed ammiro anche la delicatezza di coloro che vorrebbero spingere la cosa sino al punto di togliere qualsiasi ombra sulle condizioni di tutti i deputati, ma temo pur troppo che l'intenzione oltrepassi lo scopo, e non lo raggiunga.

Queste sono le ragioni per le quali sono indotto a votare contro l'articolo secondo: e non accetto nemmeno quelle transazioni che sono state fatte dagli onorevoli deputati, ed alle quali si sono accostati i signori ministri.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Riberi (*Ai voti! ai voti!*) il quale propone quest'emendamento, che, cioè, invece della frase « i membri della Camera elettiva che si trovino in alcuno di detti casi, » si dica: « i membri della Camera elettiva, che *si trovavano prima della presente legge* in alcuno di detti casi. »

RIBERI. Se il mio emendamento fosse uguale a quello dell'onorevole Marazio, io in questo caso mi assocerei interamente al medesimo; ma parmi che l'onorevole Castelli abbia dato all'emendamento dell'onorevole Marazio un'interpretazione alquanto differente dal significato che ha realmente. Mi pare che l'onorevole Castelli creda essere intendimento dell'onorevole Marazio, che dopo la promulgazione della legge, ove ci fossero deputati i quali continuassero a rivestire alcun ufficio in una società o concessione, dovrebbero essere soggetti a rielezione. Se per contro l'opinione dell'onorevole Marazio è questa, che tutti i deputati, i quali già attualmente sono interessati in una società o in un'impresa, non debbano essere soggetti a rielezione, in questo caso, lo ripeto, l'emendamento dell'onorevole Marazio sarebbe perfettamente conforme al mio.

MARAZIO. Domando la parola per una spiegazione.

Mi pare che il dubbio sollevato dall'onorevole Riberi...

PRESIDENTE. Permetta: la parola spetta all'onorevole Cortese, che l'ha chiesta prima per una dichiarazione.

CORTESE. Io aveva domandato la parola da molto tempo per dichiarare che non era intendimento dell'onorevole Pisanelli, dell'onorevole Negrotto, nè mio di escludere coll'articolo 2 della legge dalla presente Camera dei deputati coloro i quali abbiano acquistato il diritto di starvi in seguito ad una solenne dichiarazione della Camera stessa, che ha convalidata la loro elezione. Noi avevamo presentato un emendamento, il quale poteva parere, e lo era in astratto, meno esteso di quello proposto dall'onorevole Marazio, ma che, a

nostro avviso, in concreto avrebbe condotto alle medesime conseguenze, poichè era nostro convincimento, e lo è tuttavia, che nella Camera attuale non segga alcuno il quale dopo la sua elezione (e le elezioni sono recenti) abbia accettato una delle condizioni di cui si parla nell'articolo 1. E parve a noi che il nostro emendamento, rispettando la posizione di tutti i deputati, fosse più consentaneo al principio che avevamo adottato, che era quello di voler fare gli elettori giudici della nuova posizione presa dal deputato, in guisa che, quando gli elettori una volta avessero pronunciato il loro giudizio in una elezione già avvenuta, nella quale il deputato si trovava già in quella data condizione, non vi fosse bisogno di un'elezione novella. Volevamo l'elezione novella solo quando la condizione indicata dall'articolo primo della presente legge si fosse avverata, fosse cioè avvenuta dopo l'elezione del deputato, e quindi non richiedevamo in nessun caso un doppio giudizio degli elettori, chè a noi pareva sufficiente un solo. Del resto, ripeto, siccome l'emendamento dell'onorevole Marazio, in pratica viene a raggiungere lo stesso scopo che noi ci proponiamo, e salva anche le lontanissime ipotesi in cui la legge potrebbe avere un effetto retroattivo, così noi non abbiamo nessuna difficoltà di aderire, com'era nostro proposito, sin da quando domandai la parola, all'emendamento dell'onorevole Marazio, ritirando il nostro.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Lanza.

LANZA GIOVANNI. Parecchi onorevoli sostenitori dell'articolo 2 della Commissione hanno voluto dar maggior forza alla loro opinione appoggiandosi sopra il fatto che tre Ministeri diversi hanno presentato alla Camera il progetto di legge coll'articolo 2, quale venne accettato e proposto dalla Commissione. Perciò pare loro strano che tanto il Ministero presente quanto i due precedenti che hanno presentato questo progetto di legge vogliano ora opporsi a questo articolo.

A tale riguardo si diedero già da alcuni deputati e dall'onorevole ministro della marina delle spiegazioni che a me paiono chiare ed appagantissime. Nullameno io mi permetterò di aggiungere che in quanto alla prima proposta che venne fatta dal Ministero, al quale io aveva l'onore di appartenere, la narrazione che ne fece l'onorevole ministro per la marina è pienamente esatta. Il Ministero di cui io faceva parte, presentando questo progetto di legge, colla relazione che tuttora lo precede, nei termini in cui è al presente formulato, non si occupò per nulla e non doveva occuparsi in verun modo della questione che ora si dibatte, cioè a dire se i deputati, i quali si trovassero in uno dei casi contemplati nell'articolo primo, dovessero immediatamente essere soggetti a rielezione appena fosse promulgata la legge. Non doveva occuparsene, perchè di fatti era impossibile che questo caso sorgesse, per la ragione che la legge non doveva essere promulgata se non a Legislatura chiusa, perchè quel Ministero